



**CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI**

REGOLAMENTO FONDO FIERE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE
IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

Approvato nella seduta della Giunta camerale del 29 Gennaio 2026

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, oltre alle iniziative organizzate direttamente, mette a disposizione delle imprese, con sede nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto allo scopo di favorire la partecipazione a Fiere e Mostre in Italia e all'estero, nel rispetto della legislazione vigente "de minimis".

Art. 2 Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo

Sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini svolte in Italia e all'estero alle quali le imprese partecipano con uno spazio, fisico o virtuale, dedicato.

Sono altresì ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini organizzate in modalità digitale.

Non è riconosciuta ai fini del contributo la partecipazione a convegni, seminari informativi o iniziative similari, né la partecipazione a Mostre, Fiere, BtoB nella veste di semplici visitatori.

Non è riconosciuta la partecipazione alle manifestazioni con stand sub concessi, anche a titolo gratuito, da altre imprese o Enti pubblici.

Art. 3 Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che abbiano maturato un livello minimo di spesa ammissibile pari a 1000,00 €, e che presentino i seguenti requisiti generali:

- siano attive e iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Sassari;
- abbiano la sede legale nel territorio di competenza della C.C.I.A.A. di Sassari;
- non siano sottoposte a procedure concorsuali o coattive;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale¹. Ai fini del presente Regolamento si considera regolare con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che presenta uno stato di insolvenza pari o inferiore a 10,00 euro per anno
- siano in regola con gli obblighi contributivi¹;
- non abbiano ricevuto per la stessa manifestazione un contributo dalla Regione Sardegna, dalle agenzie regionali, da altri enti ed organismi pubblici e privati;
- siano in regola e rispettino quanto previsto dai Regolamenti "de minimis" di cui all'art.11;
- non abbiano, al momento della domanda nonché a quello della concessione, forniture in essere con la Camera di Commercio di Sassari, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 del 06/07/2012, convertito nella L. 07/08/2012, n. 135.²

¹ In caso di Diritto Camerale annuale o Durc irregolare, l'interessato potrà regolarizzare la propria posizione secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

² Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

- l'accesso al fondo fiere, di norma, è riservato solo alle aziende che veicolano il logo camerale³. L'utilizzo del logo camerale **non costituisce diritto** all'ottenimento del contributo.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura del soggetto richiedente, alla Camera di commercio.

Art. 4 Spese ammissibili ed escluse

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'impresa richiedente per:

- affitto dello spazio espositivo, servizi di allestimento e servizi fieristici di supporto;
- viaggio effettuato con mezzi aerei o navali con il limite massimo di 2 rappresentanti per impresa richiedente;
- trasporto dei prodotti/materiali da esporre;
- servizi di interpretariato con personale qualificato;
- spese di solo pernottamento con il limite di importo massimo di euro 300,00 al giorno per impresa richiedente nel limite di massimo euro 200,00 a persona.

Tali spese potranno essere riconosciute solo se:

- sostenute dall'impresa richiedente;
- sostenute con strumenti di pagamento elettronico che ne assicurino la tracciabilità;
- il documento contabile abbia un importo riconducibile alle spese ammissibili, al netto di IVA, pari o superiore a 100,00 €;
- riportano il Codice Unico di Progetto pubblicato sul sito dell'Ente (Art. 5).

Sono escluse le seguenti spese per:

- taxi, noleggio auto/furgone/camion e ogni altro veicolo, pedaggi autostradali, carburante;
- treni, tram, metropolitana, autobus e altri mezzi di trasporto non indicati tra le spese ammissibili;
- colazioni, pasti o altre consumazioni;
- hostess;
- acquisto di beni durevoli;
- tutto quanto non specificatamente previsto tra le spese ammissibili.

Art. 5 Adempimenti preliminari delle imprese

Le imprese interessate ad accedere ai contributi di cui al presente regolamento devono preventivamente ritirare il totem contenente il logo camerale, da esporre durante la manifestazione, seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Ente www.ss.camcom.it.

Le imprese devono organizzarsi per ritirare per tempo il Totem in coerenza con gli orari di apertura al pubblico degli sportelli camerali.

Le imprese destinatarie dei contributi devono far apporre sulle fatture, in base alle quali chiedono il contributo, il Codice Unico di Progetto (CUP) pubblicato sul sito dell'Ente www.ss.camcom.it.

³ In caso di mancata veicolazione da parte dell'azienda del logo camerale, il Segretario Generale ne verificherà la motivazione: se il mancato utilizzo è dovuto a cause di forza maggiore, l'istruttoria della pratica seguirà l'ordine di protocollo, in caso contrario verrà respinta. La motivazione non può essere correlata/conseguenza del mancato o ritardato ritiro del Totem presso gli uffici camerali.

Art. 6 Rendicontazione delle spese ammissibili

Il modulo “Rendiconto delle spese” deve essere inviato:

- secondo le modalità pubblicate sul sito camerale www.ss.camcom.it;
- utilizzando il modello pubblicato sul sito www.ss.camcom.it;
- entro 60 giorni di calendario dalla data di chiusura della manifestazione cui si è partecipato.

Nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di dicembre la domanda di contributo deve pervenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Le domande pervenute oltre i termini indicati sono considerate inammissibili e pertanto escluse dal contributo.

Documenti da trasmettere:

- modulo “Rendiconto delle spese”;
- copia delle fatture in base alle quali si richiede il contributo. Le fatture relative alle spese ammissibili devono contenere il dettaglio delle singole voci di spesa e devono essere correlate alla manifestazione cui si è partecipato;
- copia della ricevuta bancaria o dell’estratto conto intestati all’impresa (la voce andrà evidenziata all’interno dell’estratto conto) da cui risulti l’effettivo pagamento (non è sufficiente l’ordine di pagamento);
- foto dello stand aziendale che documenti l’esposizione del totem contenente il logo camerale;
- domanda di adesione alla manifestazione, contratto o altro documento dell’Ente fiere o Ente organizzatore da cui risulti il soggetto organizzatore, la partecipazione dell’impresa come espositore, il nome della manifestazione, il luogo e la data del suo svolgimento.

Ulteriori documenti giustificativi da trasmettere in base alla tipologia di spesa sostenuta:

- per le spese di viaggio: fattura, quietanza di pagamento, biglietti e carte d’imbarco;
- per le spese di pernottamento: fattura (con indicazione dei giorni di pernottamento e numero di persone) e quietanza di pagamento. In assenza dell’indicazione in fattura del numero di persone, il pernottamento verrà considerato d’ufficio per un solo rappresentante dell’impresa.

I documenti di pagamento, se redatti in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese o spagnola, devono essere tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato presso il Tribunale o il Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalle C.C.I.A.A.

Nel caso in cui la valuta utilizzata fosse diversa dall’euro, occorre indicare i tassi di cambio correnti nel periodo di emissione del documento di spesa, desumibili dai documenti di cambio valuta; in assenza l’Ufficio competente rileverà il cambio valuta attraverso portali web.

Art. 7 Istruttoria della domanda di contributo

L’esame della documentazione trasmessa avverrà a cura del Servizio Promozione Economica entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

E' facoltà della Camera richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, assegnando il termine di 10 giorni di calendario per rispondere. Completata l'istruttoria formale delle domande pervenute, l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso, come pure l'inammissibilità della richiesta, saranno stabiliti con determinazione del Segretario Generale nei limiti del fondo stanziato⁴ e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.

In caso di domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, verrà trasmesso un Preavviso di rigetto ai sensi della L. 241/90, fissando un termine di 10 giorni di calendario entro cui l'impresa può presentare osservazioni, memorie e/o controdeduzioni, eventualmente anche corredate da documentazione, relative alle mancanze evidenziate.

Si prescinde dal preavviso di rigetto per l'inammissibilità delle spese dichiarate escluse dall'art. 4 del presente Regolamento.

Le comunicazioni inerenti al procedimento saranno notificate all'impresa tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) depositato presso il registro delle imprese.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per l'indicazione di PEC non corretta e/o non presidiata o non depositata al registro delle imprese.

Art. 8 Misura del contributo

La misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal presente regolamento, non potrà essere superiore al:

- 50% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Italia e virtuali;
- 60% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte all'estero.

Il contributo massimo concedibile per la partecipazione a ciascuna manifestazione di cui al precedente art. 2 è pari a:

- € 2.000,00 se si partecipa a manifestazioni in Sardegna e/o a manifestazioni virtuali;
- € 4.000,00 se si partecipa a manifestazione nel resto dell'Italia;
- € 5.000,00 se si partecipa a manifestazione all'estero.

Ciascuna impresa, con riferimento alle manifestazioni cui partecipa nell'arco di un anno solare, potrà ricevere un contributo massimo pari a € 8.000,00 ampliabile a € 10.000,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni all'estero.

Art. 9 Cause di Irricevibilità

La domanda di contributo è irricevibile nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità di trasmissione pubblicate nel sito camerale www.ss.camcom.it;
- mancato utilizzo della modulistica/format disponibile sul sito camerale www.ss.camcom.it;
- modulo "Rendiconto delle spese" non firmato dal titolare/legale rappresentante;

⁴ In caso di incapienza del fondo, la domanda verrà posta in lista d'attesa e riesaminata nell'ipotesi di ricostituzione del fondo stesso, o nel caso in cui si verificano revoche e/o rinunce al contributo da parte di soggetti ammessi.

- assenza del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, in caso di firma autografa;

Al verificarsi di una delle cause di irricevibilità, l'Ufficio competente non procede all'istruttoria e invia la comunicazione di irricevibilità invitando l'impresa a trasmettere una regolare domanda di contributo entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, fatto salvo il termine di cui all'art. 6 se favorevole all'impresa. Trascorso tale termine senza che l'impresa abbia trasmesso una regolare domanda di contributo, la domanda sarà dichiarata inammissibile con determinazione del Segretario Generale.

Art. 10 Cause di Inammissibilità

La domanda di contributo è inammissibile nei seguenti casi:

- partecipazione a eventi non riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
- mancato possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nel modulo reso disponibile sul sito dell'Ente camerale nonché quelle prive della documentazione necessaria;
- mancata presentazione della domanda di adesione alla manifestazione, contratto o altro documento dell'Ente fiere o Ente organizzatore ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
- domanda pervenuta oltre i termini indicati agli artt. 6 e 9 del presente regolamento;
- mancata o insufficiente risposta al preavviso di rigetto di cui all'art.7.

Al verificarsi di una delle cause di cui al presente articolo, la domanda sarà dichiarata inammissibile con determinazione del Segretario Generale.

Art. 11 Regime di Concessione: De minimis

Il contributo è erogato in regime "De Minimis":

- Alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE 2023/2831 (o successivi) della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni.

- Alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, e nel regolamento (UE) 2024/3118 del 10/12/2024 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.

- Alle imprese operanti nel settore della pesca, gli aiuti, verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 717/2014 (o successivi) relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in GUUE serie L n. 190/45 del 26.06.2014 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.

- Il presente Regolamento recepisce e si adegua in automatico agli aggiornamenti e alle nuove edizioni dei regolamenti comunitari in tema de minimis.

Art. 12 Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e dalla normativa di riferimento.

Art. 13 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, con conseguente obbligo di restituzione alla Camera di Commercio di Sassari delle somme eventualmente già percepite, nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando;
- esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 12;
- rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.

Articolo 14 Norme per la tutela della privacy

Nel contesto del presente Bando, il conferimento di dati personali forniti a mezzo della compilazione e sottoscrizione della modulistica predisposta e resa disponibile sul sito camerale è necessario/obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti indicati nel Bando e per la successiva emissione del contributo. La Camera, quale Titolare del trattamento, tratterà eventuali dati personali forniti nel rispetto dei principi enucleati all'art. 5 del Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. 'GDPR') in virtù del quale i dati devono essere adeguati e pertinenti a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; nonché trattati in modo non incompatibile con le finalità perseguite ("limitazione delle finalità").

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. viene resa con il modulo Rendiconto delle Spese.